



COMUNE DI PEIO

Provincia di Trento

VERBALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 150 DEL 02.12.2020

OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE "COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA, A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI), PRESSO IL SERVIZIO TECNICO".

L'anno Duemilaventi, addì Due, del mese di Dicembre, alle ore 17:00, in videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRETTI ALBERTO	SINDACO	Presente
MORESCHINI PAOLO	VICESINDACO	Presente
PEGOLOTTI SIMONE	ASSESSORE	Presente
MARINI VIVIANA	ASSESSORE	Presente
MARTINOLLI GIANPIETRO	ASSESSORE	Presente

Presenti: n. 5

Assenti: n. 0

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Bevilacqua Rino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Pretti Alberto, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERA N° 150 DEL 02/12/2020

OGGETTO: REVOCA DELLA PROCEDURA CONCORSUALE “COPERTURA DI UN POSTO DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C LIVELLO EVOLUTO PRIMA POSIZIONE RETRIBUTIVA, A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI), PRESSO IL SERVIZIO TECNICO”.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 di data. 04 giugno 2019 si approvava:

1. Di dare atto che con il presente atto di indirizzo si demandano al Segretario Comunale con funzioni di Vicesegretario della Gestione Associata Alta Val di Sole, tutti gli atti conseguenti per procedere alla copertura di un posto di Collaboratore Tecnico Categoria C livello evoluto prima posizione retributiva, a tempo pieno (36 ore settimanali), presso il Servizio Tecnico mediante concorso pubblico, con riserva di posto per forze armate, approvando il bando depositato agli atti.

2. Di precisare che la sede di lavoro, attualmente presso il Comune di Ossana, potrà essere indistintamente uno dei quattro Comuni della Gestione Associata del Servizio Tecnico, ossia Ossana, Peio, Vermiglio o Pellizzano, anche su mezze giornate, mentre il rapporto di lavoro sarà instaurato con il Comune di Peio.

3. Di precisare inoltre che sarà necessario anche il possesso della patente di guida, almeno di tipo B e la disponibilità a spostarsi tra le quattro sedi della Gestione Associata Alta Val di Sole, anche con mezzo proprio salvo rimborso delle indennità chilometriche, secondo la normativa di settore e se dovuto.

4. Di dare atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 della Legge Provinciale 03 agosto 2018, n. 15 “Assesamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2018 - 2020”.

5. Di precisare che la bozza del bando di concorso sarà successivamente approvata con determinazione del Responsabile dell'Area Segreteria - Affari Generali a seguito del perfezionamento del bando stesso e per consentirne la pubblicazione secondo termini di legge, autorizzando il Vicesegretario Comunale a procedere in tal senso stabilendo inoltre che rimane di competenza della Giunta Comunale la nomina della Commissione giudicatrice.

Precisato che con determinazione del Responsabile n. 114 di data 01 agosto 2019 si provvedeva ad approvare il bando di concorso pubblico per esami, predisposto dall'Ufficio Segreteria, per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore Tecnico Categoria C livello evoluto prima posizione retributiva a tempo pieno (36 ore settimanali) ed indeterminato presso il Servizio Tecnico del Comune di Peio, con riserva di posti per volontari forze armate, depositato agli atti.

Preso atto che entro i termini di pubblicazione del bando di concorso pervenivano n. 20 domande di partecipazione;

Ciò premesso,

Preso atto delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 gennaio 2021;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03 novembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;

Viste le ordinanze del Ministero della Salute del 27 novembre 2020, recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” e “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione del rischio epidemiologico”, pubblicate in G.U n. 296 del 28 novembre 2020;

Viste le ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che le norme ed i protocolli attualmente vigenti vietano la possibilità di dare tempestiva definizione al procedimento di assunzione del personale in oggetto;

Considerato che in attuazione dell'art. 9 bis della L.P. 13 novembre 2014 n. 12, con deliberazione consiliare n. 21 di data 31 maggio 2016 è stata approvata la Convenzione Quadro e le linee programmatiche di indirizzo per le Gestioni Associate obbligatorie tra i Comuni di Peio, Vermiglio, Ossana e Pellizzano e che a seguito della costituzione della Gestione Associata Alta Val di Sole il Comune di Peio stipulava con i Comuni di Pellizzano, Ossana e Vermiglio una convenzione per i servizi tecnici.

A seguito dello scioglimento della Gestione Associata Alta Val di Sole per l'uscita del Comune di Peio a far data dal 01 dicembre 2020, il Comune ha disdetto la convenzione di gestione associata Alta Val di Sole.

Preso atto che il Comune di Peio resta scoperto della figura di Tecnico Comunale per il Servizio di Edilizia Privata.

Considerato che le competenze dell'ufficio suddetto, le attività di front-office e di informazione per l'attività edilizia, istruttoria e il rilascio dei permessi di costruire e delle relative varianti, ordinarie e in deroga, rilascio dei permessi di costruire in sanatoria, provvedimenti in sanatoria e istanze di applicazione della sanzione, pareri preventivi e consultivi in materia urbanistico-edilizia,

DELIBERA N° 150 DEL 02/12/2020

controllo, secondo le disposizioni di legge, delle segnalazioni certificate di inizio attività edilizie, delle comunicazioni di inizio lavori asseverate e delle comunicazioni per opere libere, attività di supporto e segreteria alla Commissione Edilizia, attività fondamentali ed essenziali di questa Amministrazione, non possono essere esperite dall'unica figura dell'Ufficio Tecnico, già oberata del lavoro relativo all'Edilizia Pubblica

Al fine di assicurare la regolarità del Servizio, il Comune di Peio, onde procedere speditamente alla copertura del posto, propone di revocare l'attuale procedimento concorsuale e perfezionare il procedimento mediante una procedura di mobilità onde non arrecare grave disservizio al pubblico servizio di edilizia privata di questo Comune;

Visto l'art. 21 - quinquies della legge n. 241/1990 che disciplina la revoca del provvedimento amministrativo nei casi di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, (...), di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (...)"

Considerato che la citata procedura concorsuale, sulla quale si ritiene opportuno intervenire in autotutela ai sensi del citato art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, non è giunta a compimento né si è perfezionata con l'adozione della graduatoria e la nomina dei vincitori, essendo stata posta in essere unicamente la pubblicazione del relativo bando, e che, pertanto, non risultano lese posizioni soggettive qualificate e tutelate;

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che la revoca di un bando di concorso pubblico rientra nei normali ed ampi poteri discrezionali della Pubblica Amministrazione atteso che, fino a quando non sia intervenuta la nomina dei vincitori, si può provvedere alla revoca per sopravvenute nuove esigenze organizzative o per il mutamento della situazione di fatto o di diritto e, quindi, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013e TAR Pescara sentenza n.15.02.2016 n.51) in quanto "La revoca del provvedimento amministrativo è connotata da un alto tasso di discrezionalità inerente la verifica e (o) sussistenza dei requisiti previsti per legge, che, ai sensi dell'art. 21 quinquies, L. 7 agosto 1990 n. 241, possono alternativamente consistere in sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel mutamento della situazione di fatto e sua nuova valutazione alla luce dell'interesse pubblico originario...per ragioni di merito, vale a dire di opportunità e convenienza..." (TAR Umbria, Perugia, sez. I 28/03/2017 n.250) in conseguenza "... di una rimeditazione dell'assetto di interessi fissato dal provvedimento oggetto dell'intervento in autotutela, eventualmente alla luce del mutamento della situazione di fatto o di diritto o della sopravvenienza di un interesse pubblico. Si tratta, quindi, di un'attività di secondo grado connotata da discrezionalità amministrativa" (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. I, 27/01/2017, n. 85), o meglio "... ampiamente discrezionale dell'Amministrazione procedente..." (Cons. Stato, Sez. III, 29/11/2016, n. 5026);

Considerato che deve ritenersi prevalente, rispetto alla mera aspettativa di partecipazione alla selezione dei candidati del concorso bandito, l'interesse attuale dell'Amministrazione ad orientare la propria capacità di spesa, peraltro ridotta, in ragione del processo riorganizzativo in corso, peraltro non ancora compiuto, che ha interessato anche gli altri uffici, e quindi disporre di procedure di reclutamento di personale solo successivamente ad una opportuna ricognizione, salvo il presente la cui dilazione comporta gravi disservizi ai cittadini;

Ravvisata la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge che consentono di procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990 ed effettuata la dovuta comparazione con eventuali interessi confliggenti, in particolare l'interesse dei destinatari degli atti oggetto di revoca al mantenimento di eventuali posizioni consolidate ed il conseguente affidamento derivante dal comportamento dell'amministrazione;

Ravvisato quindi, che a fronte di quanto sopra rappresentato ed in particolare, del fatto che per la procedura in narrativa non è stata espletata alcuna prova concorsuale e, pertanto, non possono considerarsi consolidate le posizioni dei partecipanti a fronte del preminente interesse, nel bilanciamento degli interessi coinvolti, dell'Amministrazione di procedere ad una differente selezione di personale di qualifica conforme all'assetto organizzativo una volta definito e concluso il processo riorganizzativo in corso di svolgimento;

Ritenuto opportuno, pertanto, in ossequio ai principi di buona amministrazione, di procedere alla revoca, ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/1990, del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura del posto di che trattasi.

Dato atto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 19 di data 26 marzo 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'atto di indirizzo per la gestione del bilancio di previsione 2020/2022 e degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili dei Servizi e viste le successive modifiche.

Visto il Decreto Sindacale n. 1 di data 31 marzo 2020 relativo alla nomina dei Responsabili dei Servizi per l'anno 2020.

Precisato che il parere in ordine alla regolarità contabile e di copertura finanziaria non è stato reso in quanto il provvedimento manca di rilevanza contabile.

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 di data 23 aprile 2007 e s.m. e i..

Visto il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente.

Vista la Legge Regionale di data 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge di data 06 novembre 2012, n. 190 e dal Decreto Legislativo di data 14 marzo 2013, n. 33.

DELIBERA N° 150 DEL 02/12/2020

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento da intendersi compiutamente richiamate,

- 1) Di procedere alla revoca ai sensi dell'art.21 quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 del bando di "Concorso per l'assunzione a tempo indeterminato a tempo pieno presso il servizio tecnico del comune di Peio Collaboratore Tecnico categoria C livello evoluto 1^ posizione retributiva, con riserva di posti per volontari forze armate" di cui alla deliberazione giunta n. 60 di data 04 giugno 2019 nonché di ogni atto o provvedimento successivo e conseguente.
- 2) Di dare indirizzo al Responsabile del procedimento di provvedere alla restituzione della tassa di concorso ai depositari della domanda di ammissione al concorso.
- 3) Di provvedere alla comunicazione della presente deliberazione ai depositari della domanda di ammissione al concorso.
- 4) Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, la presente deliberazione dovrà essere comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi del comma 2 dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2.
- 5) Di dare evidenza che ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
 - Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'articolo 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2;
 - Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. del 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
- 6) Di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ai sensi dell'articolo 183 comma 3 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con Legge Regionale di data 03 maggio 2018, n. 2 e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29 ottobre 2014, n. 10 e s.m. e i., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 06 novembre 2012, n. 190.

**PARERI OBBLIGATORI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 185 E 187 DEL
CODICE DEGLI ENTI LOCALI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENINO ALTO
ADIGE APPROVATO CON LEGGE REGIONALE DD. 3 MAGGIO 2018, N. 2**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Istruita ed esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, come richiesto dagli articoli 185 e 187 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto.

Peio, 02/12/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BEVILACQUA dott. RINO

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Pretti Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(Art. 183 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2)

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo comunale ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **09/12/2020** al giorno **19/12/2020**.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Bevilacqua dott. Rino

CERTIFICAZIONE ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva il giorno **20 dicembre 2020**, ad ogni effetto di Legge, ai sensi dell'art. 183 comma 3 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Rino

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Peio, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Bevilacqua dott. Rino